



# COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel. 0345/82565 Fax 0345/1960301  
e-mail: [info@comprensorioalpinovb.it](mailto:info@comprensorioalpinovb.it) e-mail pec: [comprensorioalpino@postacert.vodafone.it](mailto:comprensorioalpino@postacert.vodafone.it)  
sito: [www.comprensorioalpinovb.it](http://www.comprensorioalpinovb.it)

---

## REGOLAMENTO INTERNO DI ATTUAZIONE DEL COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA VALLE BREMBANA

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 15 Aprile 2005; modificato il 31 Marzo 2006; modificato il 28 Marzo 2008; modificato il 13 Marzo 2009

*(fatte salve le successive modificazioni e integrazioni dovute a Normative Nazionali, Regionali e Delibere del CTG alle quali si demanda)*

### Art 1- Criteri di Ammissione

Il cacciatore che intende effettuare l'esercizio venatorio nel C.A. Valle Brembana è tenuto a presentare domanda di ammissione al Comitato di Gestione nei seguenti termini :

- Entro la data del 31 marzo a norma dell'Art. 28 comma 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i cacciatori **RESIDENTI** nei Comuni compresi nel C.A.
- Nel periodo intercorrente dall'1 al 31 Marzo a norma dell'Art. 33 comma 6 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i cacciatori **NON RESIDENTI** nei Comuni compresi nel C.A.

Le domande presentate entro la data del 31 Marzo dai cacciatori **RESIDENTI** nel C.A., si intendono accettate salvo riscontro negativo motivato da parte del C.A.

Il cacciatore dovrà, a norma dell'Art. 28 comma 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, confermare la propria domanda mediante il versamento della quota associativa relativa alla forma di caccia assegnata, entro la data del 31 maggio.

Il mancato versamento entro il 31 maggio, annulla l'accettazione della domanda.

Il versamento eventualmente effettuato successivamente a tale data, sarà restituito ed il Cacciatore, qualora interessato, sarà tenuto a ripresentare la domanda.

Il Comitato di Gestione, esaminate le domande di ammissione, assegnerà una forma di caccia subordinandola alla disponibilità dei piani di prelievo.

Le domande presentate nel periodo intercorrente dall'1 al 31 marzo dai Cacciatori **NON RESIDENTI** nel C.A. , saranno esaminate dal Comitato di Gestione che verificata la disponibilità venatoria, nelle singole specializzazioni di caccia, dedotta dai piani di prelievo ottenuti a seguito dei censimenti di rito, potrà accettarle secondo le priorità indicate dall'Art. 33 comma 5 della Legge Regionale n° 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la caccia da appostamento fisso, si applicherà l'art. 34 comma 1 lett. C della Legge Regionale n° 26/93 sopra citata.

Entro il 31 Maggio il Comitato di Gestione comunicherà al richiedente l'avvenuta o la motivata mancata accettazione.

L'avvenuta accettazione dovrà essere confermata mediante il versamento della quota associativa relativa alla forma di caccia assegnata, entro i termini che verranno comunicati.

Il mancato versamento entro tali termini, annulla l'accettazione della domanda.

Il versamento eventualmente effettuato successivamente a tale data, sarà restituito.

---

Le domande presentate successivamente alla data del 31 Marzo non saranno accettate.

Una volta ammesso il Cacciatore (residente e non) ha diritto alla permanenza associativa per le stagioni venatorie successive purché confermata dal versamento della quota associativa fissata dal Comitato di Gestione per la forma di caccia prescelta e/o assegnata, entro la data del 31 Marzo a norma dell'Art. 33 comma 6 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato o il ritardato versamento della quota entro tale data fanno decadere il diritto alla permanenza associativa.

L'eventuale quota versata successivamente al 31 Marzo sarà restituita.

Il cacciatore **RESIDENTE** potrà ripresentare domanda al Comitato di Gestione che gli potrà assegnare una forma di caccia diversa da quella dallo stesso richiesta.

I moduli per la presentazione delle domande di ammissione saranno messi a disposizione dal C.A.

### **Art. 2 - Variazioni della forma di Caccia**

Le variazioni di forma di caccia (intese come specializzazioni di caccia) che non comportino la variazione dell'opzione della forma di caccia intesa come:

- a) caccia da appostamento fisso;
- b) caccia vagante in zona alpi;
- c) caccia vagante nel restante territorio),

sono di esclusiva competenza del Comitato di Gestione che le potrà concedere dopo valutazione e verifica di fattori e componenti anche non strettamente legati alla pura attività venatoria.

E' facoltà dei Cacciatori iscritti al C.A., chiedere la Variazione della Forma di caccia.

Le domande di variazione dovranno essere presentate al Comprensorio Alpino entro e non oltre il 31 Marzo, su modello appositamente predisposto.

Il Comitato di Gestione esaminerà le richieste di variazione pervenute, e comunicherà al Socio entro il 31 Maggio l'accoglimento o il diniego della richiesta.

L'eventuale accoglimento, verrà comunicato con le modalità per l'integrazione o la restituzione della quota relativa alla forma di caccia.

Il Socio beneficiario della variazione, dovrà provvedere entro i termini che verranno comunicati, al versamento della eventuale integrazione.

I versamenti effettuati oltre i termini stabiliti saranno restituiti ed il Socio perderà il diritto alla variazione concessa.

Ogni anno il CTG, sentito il parere, tecnicamente motivato, delle rispettive Commissioni, stabilisce il numero massimo di cacciatori ammessi alle forme di caccia: Tipica Alpina, Caccia di Selezione agli Ungulati, Lepre.

Il numero di cacciatori ammessi è determinato tenendo conto dei seguenti elementi :

- Abbattimenti effettuati nella stagione precedente
- Indicazione dai censimenti primaverili, estivi e tardo-estivi
- Previsione dei Piani di abbattimento

Le richieste di variazione della forma di caccia, seguono i seguenti criteri:

- a) (salvo diverse indicazioni della Provincia) richiesta conforme a quanto disposto dall'Art. 35 c. 3 della Legge Regionale 26/93 (richiesta di variazione dell'opzione della forma di caccia comunicata alla Provincia entro il 30 Novembre).

Per ogni forma di caccia (Tipica Alpina, Ungulato e Lepre) viene redatta una Lista di Attesa contenente la graduatoria da utilizzare per le ammissioni alle singole specializzazioni di caccia.

La graduatoria viene composta utilizzando il sotto indicato criterio meritocratico:

## Comprensorio Alpino di Caccia Valle Brembana

e-mail: [info@comprensorioalpinovb.it](mailto:info@comprensorioalpinovb.it)  
e-mail pec: [comprensorioalpino@postacert.vodafone.it](mailto:comprensorioalpino@postacert.vodafone.it)  
sito web: [www.comprensorioalpinovb.it](http://www.comprensorioalpinovb.it)

Oggetto: *REGOLAMENTO DEL COMPRENSORIO (ultima approvazione del 13-03-2009)*

- a) ad ogni cacciatore, per ogni giornata dedicata ai censimenti (solo per tipica alpina e ungulati), vengono assegnati 5 punti
- b) ad ogni cacciatore, per ogni giornata lavorativa a favore del comprensorio alpino, vengono assegnati 3 punti
- c) ad ogni cacciatore, per ogni anno di domanda di ammissione alla specifica caccia di specializzazione, viene assegnato 1 punto.

Ogni cacciatore non può essere iscritto contemporaneamente a più Liste d'Attesa.

Il cacciatore che interrompe la continuità della domanda nella Lista di Attesa in cui è iscritto, perde tutti i punti acquisiti fino a quel momento e viene cancellato dalla graduatoria di quella Lista.

Le ammissioni a queste tre forme di caccia, vengono determinate dal CTG esclusivamente in base ai posti disponibili e seguendo la graduatoria delle specifiche Liste di Attesa.

I neo cacciatori, secondo quanto disposto dall'Art. 33 comma 6 L.R. 26/93, hanno diritto di praticare la stessa specializzazione del genitore che li accompagna.

Il Comitato tecnico si riserva la facoltà per la stagione successiva di confermare la specializzazione o di assegnare una forma di caccia diversa.

Ai neo cacciatori **NON RESIDENTI**, che si avvalgono di quanto disposto dall'Art. 33 comma 6 della L.R. 26/93 relativamente alla scelta dell'accompagnatore per una stagione venatoria, verrà assegnata la Zona di Minor Tutela ( Zona B)

Il cacciatore prima di poter accedere alla forma di caccia "tipica alpina" e "lepre" (utilizzando il metodo del criterio meritocratico sopra descritto) dovrà aver esercitato l'attività venatoria, per almeno un anno, in zona di minor tutela (Zona B).

Ogni cacciatore, per poter accedere alla forma di caccia n° 5 (ungulati) dovrà essere in possesso, almeno, dell'abilitazione per le forme di caccia del capriolo e del camoscio.

L'abilitazione dovrà essere in possesso del cacciatore già al momento della richiesta.

### **Art. 3- Soci del C.A.**

Sono Soci del C.A. Valle Brembana tutti i Cacciatori in regola con quanto disposto dall'Art. 12 della Legge 157/92 ed ammessi all'esercizio venatorio all'interno del C.A. stesso.

Non potranno essere ammessi coloro i quali alla scadenza della validità del porto di fucile per uso caccia, non abbiano provveduto al rinnovo dello stesso e trasmesso copia degli estremi al C.A.

Ogni Socio inoltre può richiedere copia degli atti di gestione del Comprensorio (delibere del CTG, regolamenti, Statuto) purchè ne faccia richiesta scritta.

Obblighi e doveri del Socio:

- a) Ogni Socio è tenuto a collaborare col Comitato di Gestione per attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica fornendo, qualora richiesto, almeno due giornate lavorative all'anno.
- b) I Soci del C.A. titolari di autorizzazione per appostamento fisso, sono tenuti a comunicare gli estremi dell'Autorizzazione al Comprensorio per le opportune registrazioni. Sono altresì tenuti a comunicare le variazioni di titolarità o la cessazione di utilizzo dell'autorizzazione.
- c) Ogni Socio, all'inizio della stagione venatoria, deve provvedere alla vidimazione del tesserino attraverso apposita timbratura presso l'ufficio del Comprensorio, così come previsto dall'Art. 18 comma 1 lettera g) dello Statuto.
- d) I soci che praticano la caccia di selezione agli ungulati, al momento della vidimazione del tesserino dovranno esibire la licenza in corso di validità. La mancata vidimazione del tesserino non darà diritto all'assegnazione dei capi.

- e) Obbligo del socio di sottoscrivere annualmente su Modello appositamente predisposto, una Dichiarazione comprovante di non aver violato alcuna disposizione in materia Venatoria di qualsiasi natura.
- f) Entro il 31 Marzo di ogni anno il Socio dovrà restituire al Comprensorio il foglio riepilogativo degli abbattimenti per permettere la formulazione delle statistiche.

#### **Art. 4 - Esercizio Venatorio**

L'esercizio venatorio nel C.A. Valle Brembana è ammesso nelle forme, nei luoghi, nei tempi ed alle specie consentite dalla Legge R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Calendario Provinciale e sue integrazioni.

Le forme di caccia consentite sono le seguenti:

- a) Alla sola avifauna migratoria da appostamento fisso in zona di maggior tutela (Zona A) e in zona di minor tutela (Zona B).
- b) Alla Migratoria e alla Stanziale (esclusa la lepre, gallo forcello e coturnice) in forma Vagante in Zona di minor tutela (Zona B).
- c) Alla Migratoria, alla Stanziale ed alla Tipica Alpina (esclusa la lepre) in forma vagante in zona di maggior tutela (Zona A) e in zona di minor tutela (Zona B).
- d) Alla Migratoria, alla Lepre ed alla Volpe (escluso il gallo forcello e la coturnice) in forma vagante in zona di maggior tutela (Zona A) e in zona di minor tutela (Zona B).
- e) Alla Migratoria (in sola zona di minor tutela -zona B- senza l'uso del cane), agli Ungulati ed alla volpe (esclusa la lepre, il gallo forcello e la coturnice) in zona di maggior tutela (Zona A) e in zona di minor tutela (Zona B).

Il Comitato di gestione, potrà valutare l'opportunità di proporre all'Assemblea dei Soci eventuali e ulteriori forme di caccia di specializzazione.

Ogni cacciatore ammesso è tenuto all'esercizio venatorio nella sola forma di caccia prescelta, nell'assoluto rispetto di ogni disposizione che regola la forma di caccia, il metodo, il numero, i giorni e le specie soggette a prelievo.

Dovrà inoltre mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti del mondo venatorio e non (cacciatori, Agenti di Vigilanza, Agricoltori,

Gitanti ecc.) nonché nei confronti dell'ambiente e della fauna, sia essa specie cacciabile o protetta, attuando quella forma di etica venatoria che deve necessariamente far parte del bagaglio culturale di ogni cacciatore.

Il Cacciatore che esercita la caccia alla selvaggina stanziale nelle forme: Tipica Alpina, Lepre, Ungulati dovrà ai fini statistici e per il controllo dei prelievi, fornire notizie di abbattimento non appena effettuato ed anche periodicamente nel corso della stagione venatoria, secondo le modalità che saranno indicate dal Comitato di Gestione.

Il territorio del Comprensorio Alpino, per la forma di caccia di selezione agli Ungulati e per la Tipica Alpina, è suddiviso in settori omogenei, utilizzati per la migliore identificazione di tutte le attività gestionali e per migliorare il rapporto cacciatore-territorio.

Per la Caccia **Avifauna Tipica** si individuano quindi i seguenti 7 settori:

SETTORE 1 - Branzi, Foppolo, Valleve, Carona, Isola di Fondra.

SETTORE 2 - Lenna, Piazza Brembana, Valnegra, Moio de Calvi, Roncobello.

SETTORE 3 - Piazzatorre, Mezzoldo, Averara, Olmo al Brembo, Piazzolo.

SETTORE 4 - Cusio, Ornica, Valtorta, Cassiglio, Santa Brigida.

## Comprensorio Alpino di Caccia Valle Brembana

e-mail: [info@comprensorioalpinovb.it](mailto:info@comprensorioalpinovb.it)  
e-mail pec: [comprensorioalpino@postacert.vodafone.it](mailto:comprensorioalpino@postacert.vodafone.it)  
sito web: [www.comprensorioalpinovb.it](http://www.comprensorioalpinovb.it)

Oggetto: *REGOLAMENTO DEL COMPRENSORIO (ultima approvazione del 13-03-2009)*

---

SETTORE 5 - Taleggio, Vedesta.

SETTORE 6 - San Giovanni Bianco, Camerata Cornello.

SETTORE 7 - Dossena, Serina, Cornalba, Oltre il Colle.

Per la caccia di selezione agli **Ungulati**, sono individuati 5 settori omogenei, non esattamente identificati con confini Comunali, ma mediante accorpamento di territori amministrativi di più Comuni. I Settori sono comunque chiaramente definiti su Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 con la seguente composizione:

SETTORE 1 = San Giovanni Bianco (parte destra orografica), Camerata Cornello (parte destra orografica), Taleggio, Vedeseta

SETTORE 2 = Santa Brigida, Averara, Cusio, Valtorta, Ornica, Piazza Brembana (destra orografica)

SETTORE 3 = Piazza Brembana (sinistra orografica), Valnegrà, Moio, Olmo al Brembo, Piazzolo, Piazzatorre, Mezzoldo, Isola di Fondra (parte destra orografica), Branzi (parte destra orografica), Valleve (parte destra orografica).

SETTORE 4 = Isola di Fondra (parte sinistra orografica), Branzi (parte sinistra orografica), Valleve (parte sinistra orografica), Carona, Foppolo, Roncobello.

SETTORE 5 = Serina, Oltre il Colle, Cornalba, Zambla, Roncobello, Bordogna, Baresi, Dossena, San Giovanni Bianco (parte sinistra orografica), Camerata Cornello (parte sinistra orografica), Lenna

All'interno dei settori, possono essere individuate aree faunistiche per la caccia di selezione al capriolo chiamate Zone di Caccia al Capriolo (ZCP) e Zone di Caccia al Camoscio (ZCM).

Dette Zone (se istituite) sono numerate e delimitate da confini facilmente individuabili e comunque riportate su Carta Tecnica Regionale.

Ad ogni cacciatore oltre ad essere assegnato un settore per esercitare la caccia di selezione, viene anche assegnata una specifica Zona in cui effettuare i prelievi.

Sulle schede di abbattimento individuali, sono chiaramente riportate le Zone in cui effettuare l'abbattimento di selezione.

Il socio è tenuto al rispetto della zona assegnata che non potrà essere variata senza l'autorizzazione del responsabile di settore.

Ogni settore è gestito ed organizzato da un Responsabile di Settore, eletto dagli stessi cacciatori, con compiti e mansioni definite nel Regolamento Provinciale.

Ai fini del miglioramento della gestione venatoria, potranno essere istituiti Settori anche per le altre forme di caccia, in modo particolare per la caccia alla Lepre.

### **Art. 5 - Commissioni**

1) Per l'espletamento delle competenze tecniche indicate dall'Art. 31 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comitato tecnico di gestione del Comprensorio Alpino Valle Brembana, istituisce delle Commissioni operative denominate:

A) Commissione Appostamenti Fissi

B) Commissione Ripopolabile - Zona Minor Tutela (Zona B)

C) Commissione Avifauna Tipica Alpina

D) Commissione Lepre



---

E) Commissione Ungulati.

F) altre d'istituzione del comitato di gestione

2) Le commissioni avranno carattere consultivo come previsto dall'Art. 14 dello Statuto ed in base alle singole competenze, dovranno occuparsi delle seguenti attività:

- a) Organizzazione dei censimenti della fauna stanziale a cadenza annuale e identificazione delle aree campione da censire.
- b) Piani di utilizzo del territorio
- c) Interventi per il miglioramento degli habitat
- d) Piani annuali di immissione di selvaggina
- e) Realizzazione di allevamenti della fauna stanziale
- f) Interventi per l'adattamento della fauna da immettere sul territorio ai fini venatori
- g) Promuovere interventi che garantiscano una densità minima di base della fauna
- h) Ricostruire una presenza faunistica ottimale per il territorio
- i) Attuare piani di protezione della fauna in conformità ai progetti di miglioramento della Provincia
- l) Dotarsi di strutture adeguate alla conservazione della fauna vocazionale al territorio
- m) Pasturazione invernale della fauna in difficoltà
- n) Tutela dei nidi, dei nuovi nati e dei riproduttori
- o) Gestione di aree destinate alla caccia di selezione e specializzazione
- p) Gestione di aree destinate ad allenamento ed addestramento cinofilo
- q) Gestione dei centri di raccolta e distribuzione dei presici
- r) Gestione dei centri di verifica dei capi abbattuti
- s) Disporre Regolamenti da sottoporre all'approvazione del CTG per meglio disciplinare ed organizzare le rispettive forme di caccia

### **Art. 6-- Cacce di Specializzazione e di Selezione**

Per cacce di specializzazione e selezione si intendono.

- a) Caccia di specializzazione alla Lepre
- b) Caccia di specializzazione alla Tipica Fauna Alpina (Coturnice e Gallo Forcello)
- c) Caccia di Selezione agli Ungulati (Cervo, capriolo, camoscio)

Le cacce di selezione e di specializzazione si attuano in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni nelle forme, nei luoghi e nei tempi indicati dal Calendario Provinciale e secondo le norme dettate dagli appositi regolamenti.

Per la caccia di selezione agli Ungulati, il Comprensorio Alpino Valle Brembana, si avvarrà in via prioritaria della collaborazione di Accompagnatori Soci del C.A. stesso.

Appositi regolamenti proposti dalle singole commissioni e approvati dal comitato di gestione, disciplineranno ed organizzeranno le forme di caccia di specializzazione alla Lepre, alla Tipica Fauna Alpina ed alla caccia di selezione agli Ungulati.

I cacciatori ammessi a praticare le cacce di specializzazione o selezione, sanzionati per gravi violazioni alle vigenti norme di Legge riferite alle disposizioni poste a tutela della fauna stanziale/migratoria e del suo habitat ed oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del CTG, perderanno il diritto di partecipazione alla forma di caccia di specializzazione o selezione e saranno ammessi a praticare la forma di caccia vagante in Zona Minor Tutela (Zona B) per un periodo da uno a tre anni a seconda della sanzione comminata.

Il Comitato di Gestione in conformità anche a quanto previsto dall'Art. 17 del Regolamento Provinciale della Caccia agli Ungulati si riserva la facoltà ogni anno di destinare alcuni capi di ungulati (capriolo- camoscio) per prelievi a cacciatori residenti e non nel Comprensorio Alpino, che abbiano dimostrato particolare impegno collaborativo con i componenti del Comitato stesso nella gestione del territorio e della fauna. I capi messi a disposizione chiamati "capi di cortesia" non potranno superare il 50% del totale dei capi destinati all'ospitalità venatoria e previsti dall'Art. 17 del Regolamento Provinciale.

Qualora 15 giorni prima della chiusura della caccia di selezione detti capi non fossero stati prelevati dai beneficiari, verranno riassegnati ai cacciatori per l'adeguamento al piano di prelievo.

### **Art 7 - Partecipazione Economica**

Ai fini della partecipazione economica alla gestione programmata della caccia nel C.A. Valle Brembana, i Cacciatori sono tenuti a versare un contributo economico al Comitato di Gestione del C.A. nella misura dallo stesso stabilita per le varie forme di caccia, in conformità a quanto disposto dall'Art. 32 cc.1 e 2 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, per motivi disciplinari o di carattere burocratico, il Comitato di Gestione non accolga la domanda di ammissione, la quota eventualmente versata sarà restituita.

Tale quota non sarà invece restituita nel caso di rinuncia del Cacciatore all'ammissione, a meno che tale rinuncia non sia determinata da effettive cause di forza maggiore.

In ogni caso la richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata entro la data del 15 Agosto di ogni anno.

### **Art. 8 - Risarcimenti e sanzioni**

Il prelievo abusivo di capi di fauna stanziale presente sul territorio del C.A. Valle Brembana comporta il risarcimento dei danni entro i limiti indicati dalla Provincia per ogni singolo capo, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge, nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. 6 comma 7 lettera q) dallo Statuto.

Inoltre, sempre in riferimento all'Art. 6 comma 7 lettera q) dello Statuto, il Cacciatore ammesso che violi le disposizioni delle Leggi sulla caccia di cui agli Art. 31 comma 1 lettere a), c), d), i) della Legge 157/92 e Art. 51 comma 2 della L.R. 26/93 limitatamente alle violazioni riferite all'addestramento dei cani nei periodi di divieto esplicitati nelle normative in vigore, che violi le disposizioni dei Calendari Venatori, dei regolamenti Provinciali, dello Statuto, del Regolamento di attuazione del C.A. e dei Regolamenti delle singole specializzazioni approvati dal CTG, è perseguibile anche mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari di sospensione dall'attività venatoria nel C.A. Valle Brembana, da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 120 giornate solari, stabilite dal Comitato di Gestione in relazione alla violazione commessa.

Tali provvedimenti disciplinari verranno applicati nell'immediata seguente stagione venatoria.

### **Art. 9 - Norme Finali**

- Il presente Regolamento di attuazione approvato dall'Assemblea dei Soci il 15 Aprile 2005; modificato il 31 Marzo 2006; modificato il 28 Marzo 2008; modificato il 13 Marzo 2009 è reso attuativo dal giorno successivo alla sua approvazione.
- Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni che riterrà opportune e necessarie per renderlo sempre più coerente alle finalità cui è destinato.
- A TUTTI i Soci è fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare nell'interesse dell'attività venatoria del Compensorio Alpino di valle Brembana.